



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2024

**Le parole sono importanti:
osservazioni sul testo della proposta
di riforma costituzionale
per l'introduzione del premierato
in Italia**

di Antonio Mastropaolo e Luisa Revelli

EDITORIALE SCIENTIFICA

LE PAROLE SONO IMPORTANTI:
OSSERVAZIONI SUL TESTO DELLA PROPOSTA
DI RIFORMA COSTITUZIONALE PER
L'INTRODUZIONE DEL PREMIERATO IN ITALIA*

di Antonio Mastropaolo

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico

Università della Valle d'Aosta

e

Luisa Revelli

Ricercatrice in Linguistica italiana

Università della Valle d'Aosta

SOMMARIO: 1. PREMESSE D'INQUADRAMENTO; 2. IL PESO DELLE PAROLE IN *ASSEMBLEA COSTITUENTE*; 3. LE PAROLE NEL TESTO DEL *DISEGNO DI LEGGE SUL PREMIERATO*; 4. ALCUNE CONCLUSIONI.

1. Premesse d'inquadramento

Il 18 giugno 2024 il Senato ha approvato in prima lettura il DDL 935, promosso dal Presidente del Consiglio¹ Giorgia Meloni,

* Il contributo è stato concepito da Antonio Mastropaolo, che ne ha discusso i contenuti con Luisa Revelli, a cui si devono le analisi e i commenti di taglio linguistico del paragrafo 3. Le *Conclusioni* sono frutto delle riflessioni congiunte dei due autori.

¹ A proposito delle implicazioni anche politiche che le scelte linguistiche possono assumere, adottiamo qui la designazione con forma epicena (l'ambigenere *presidente*, invece che *presidentessa*) preceduta da articolo maschile *il* che Giorgia Meloni ha – sin dall'inizio del suo mandato – espressamente chiesto venisse utilizzata per indicare il suo ruolo istituzionale. Nel momento storico attuale le opzioni di resa grammaticale delle rappresentazioni del genere nei nomi professionali sono oggetto di specifiche raccomandazioni nel quadro delle politiche internazionali ispirate a principi linguistici inclusivi: la scelta di Meloni non riflette quindi soltanto una preferenza personale, ma incarna un preciso posizionamento ideologico di tipo tradizionale e conservatore che riflette una visione condivisa dall'attuale maggioranza di governo. L'intento di arginare le spinte progressiste che incoraggiano la resa visibile dei femminili ha trovato la sua più esplicita manifestazione nel disegno di legge depositato l'11 luglio 2024 dal senatore leghista Manfredi Potente. La proposta, che si proponeva di tutelare la «lingua italiana rispetto alle differenze di genere» introducendo «il divieto al ricor-

per l'introduzione di «Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica»² (d'ora in poi, *Modifiche*).

La prima parte del titolo originale del disegno di legge licenziato dal Consiglio dei ministri il 3 novembre 2023 era differente: le *Modifiche* lì menzionate riguardavano i soli «articoli 59, 88, 92 e 94» e non, con dicitura estesa, la «parte seconda della Costituzione». Inizialmente si era in effetti sostenuto che l'intervento avrebbe avuto una portata limitata dal punto di vista della forma di governo. Utilizzando un'espressione in seguito abbandonata, taluni avevano allora parlato di un'«operazione chirurgica» che non avrebbe alterato la forma di democrazia parlamentare e gli equilibri istituzionali³.

Nel corso dei mesi la situazione è cambiata significativamente. Il superamento del primo titolo, dopo la conclusione dei lavori in commissione, ha evidenziato la più ampia portata della modifica costituzionale proposta dalla maggioranza. Parallelamente, anche la retorica che ha accompagnato il processo di progressivo ampliamento del progetto ha subito una trasformazione. In diverse occasioni il Presidente del Consiglio ha definito il provvedimento come «madre di tutte le riforme», sottolineandone le implicazioni sulle strutture dello Stato⁴, implicitamente così prefigurando ulteriori e probabili modifiche co-

so discrezionale al femminile sovraesteso o a qualsiasi sperimentazione linguistica», è stata tuttavia nell'arco di pochi giorni ritirata. Non ci occuperemo in questa sede di esaminare e discutere i livelli di inclusività delle soluzioni linguistiche adottate nel testo costituzionale e nelle *Modifiche*: segnalando ciò malgrado la significatività della questione in relazione al tema dell'importanza delle parole, rimandiamo per un quadro aggiornato degli ampi dibattiti scientifici d'ambito italiano a proposito di inclusività e sessismo linguistico alla sintesi di C. DE SANTIS, *Lingua e genere nel dibattito scientifico italiano: argomenti, fenomeni, strumenti* in *Dear all/Ch(è/e)r(e)s tou(te)s/Car*(@, ə) tutt*(@, ə) Lingue, genere, inclusività*, Torino, Edizioni dell'Orso, in stampa.

² Sembra dunque essersi consolidata la prassi di ricorrere a titoli che indicano lo scopo del legislatore nel caso di disegni di legge di revisione costituzionale. Cfr. P. CARNEVALE, *Sul titolo delle leggi di revisione costituzionale. Prime riflessioni a margine del disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione attualmente in itinere*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2015, p. 8.

³ Si legga in questo senso quanto dichiarato da Francesco Saverio Marini nell'intervista: *Premierato, Marini: stabilità e governabilità senza toccare poteri Presidente*.

⁴ Si rinvia all'intervento di Giorgia Meloni in occasione dell'incontro *La Costituzione di tutti – Dialogo sul premierato (8 maggio 2024)*.

stituzionali, e conseguenti ulteriori cambiamenti negli equilibri della forma di governo⁵.

Come è noto, cuore della riforma è la revisione dell'art. 92 Cost. che introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, il quale rimarrà in carica per cinque anni. Contestualmente si procederà anche al voto delle Camere. Tuttavia, per assicurare al Presidente del Consiglio una maggioranza solida, la legge elettorale dovrà prevedere un premio di maggioranza, al momento non ancora definito, alle liste e ai candidati a lui collegati.

Pare evidente che, nonostante spesso nel presentarla se ne sia limitata la portata eversiva, nel caso in cui la riforma andasse in porto si andrebbe incontro al definitivo superamento della forma di governo parlamentare come delineata dalla Costituzione e tratteggiata dalla dottrina, in favore di un sistema inedito, definito con l'espressione *premierato*, in ragione della preminenza riconosciuta ad un Presidente del Consiglio, forte del sostegno popolare. Si determinerebbe così la fine della centralità del Parlamento⁶ come luogo della sovranità attraverso l'esercizio del potere legislativo in favore di un inedito regime del Presidente del Consiglio, elevato a sua volta al rango di nuovo titolare della sovranità in nome di un'interpretazione dell'idea di rappresentanza distante da quella tracciata in sede costituente. Non sarebbe un azzardo sostenere che al verificarsi di una simile trasformazione si dovrebbe discorrere di una nuova Costituzione rispetto a quella del 1948

⁵ I. CIOLLI, *Le democrazie sotto stress e il pasticciaccio brutto del premierato*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2024, p. 107.

⁶ In merito si osserva che tale centralità non sembra una mera opzione di carattere ideologico frutto di un'interpretazione politica della Costituzione maturata in area comunista e oramai superata, come sostenuto da Giovanni Orsina durante l'incontro: *La Costituzione di tutti – Dialogo sul premierato (8 maggio 2024)*. Si tratta piuttosto del principio fondamentale su cui si fonda la democrazia novecentesca sviluppatasi a partire dall'idea del parlamento come luogo della sovranità e della rappresentanza oltre che dell'esercizio del potere legislativo. Per un corretto inquadramento teorico del concetto di sovranità la letteratura è sconfinata. Tra i tanti scritti, una ricostruzione del rapporto tra legge e sovranità si può leggere: P. ELETHERIADIS, *Law and Sovereignty*, in *Law and Philosophy*, n. 5, 2010, pp. 535-569. Ciò non toglie che la salvaguardia della centralità del Parlamento possa essere anche parte di una strategia politica in un contesto in cui i comunisti erano esclusi dall'area di governo. Cfr. S. GUERRIERI, *La centralità del Parlamento nella cultura politica e istituzionale del PCI*, in E. CAPOZZI, R. PACE, *Parlamentarismo e antiparlamentarismo nell'Europa del Novecento*, Soveria Mannelli, 2024.

e non più di una sua semplice revisione volta a garantire la stabilità dell'esecutivo⁷.

Preme sottolineare preliminarmente un ulteriore aspetto: nel titolo sono indicate le finalità del progetto di riforma in termini di «rafforzamento della stabilità di Governo». Non si tratta dunque di un titolo muto, ma di un titolo che individua gli obbiettivi della proposta di revisione costituzionale: sembra, anzi, teticamente attribuire alla revisione costituzionale quasi miracolosi effetti taumaturgici. Si tratta di una scelta non priva di significati politico-costituzionali. Come giustamente è stato sottolineato, tale formulazione è il primo e più evidente segnale della consapevolezza della maggioranza che alla conclusione dell'iter parlamentare si dovrà ricorrere al referendum costituzionale. L'uso della parola 'stabilità' rivela l'intento di indirizzamento nei confronti dell'opinione pubblica in caso di consultazione popolare. Il promotore del disegno di legge ha scelto di indurre in modo surrettizio, nella mente degli elettori, l'associazione impropria tra elezione diretta e stabilità, sebbene tale nesso di causalità non sia così evidente nelle opinioni degli stessi commentatori⁸.

2. Il peso delle parole in *Assemblea costituente*

Queste iniziali osservazioni sul titolo del DDL 935 introducono l'ambito d'indagine del breve studio qui proposto. L'intenzione è di soffermarsi sulla scelta delle parole della riforma nella convinzione che esse possano rappresentare il modo stesso di intendere la democrazia e la sovranità popolare di chi governa⁹. D'altra parte, proprio nei testi costituzionali, attraverso la scrittura, si intendono fissare parole destinate a durare nel tempo e a divenire parte del processo di ricono-

⁷ Come è stato osservato, mutando il rapporto tra Governo e Parlamento, l'intervento andrebbe a incidere sulla stessa "forma repubblicana" che la Costituzione sottrae alla revisione costituzionale. Cfr. E. CHELI, *Audizione sui disegni di legge nn. 935 e 830 (Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri)*, Senato della Repubblica, 13/12/2023.

⁸ Non potrebbe essere questo un caso riconducibile alla figura del *nudging*. Si legga in merito A. GRAGNANI, *Nudging e libertà costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1, 2021, pp. 498-517; Y. M. CITINO, *Prime riflessioni sul 'nudge' come tecnica di intervento nel diritto costituzionale*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 3, 2023, pp. 1-27.

⁹ Cfr. M. AINIS, *La legge oscura*, Roma-Bari, 2010.

scimento della collettività come unità politica¹⁰. Dunque, non è irrilevante prestare attenzione, oltre che al procedimento di revisione e al contenuto della revisione sotto il profilo delle modifiche alla forma di governo, all'uso delle soluzioni linguistico-testuali adottate.

Punto di attacco può essere rammentare lo sforzo di scrittura compiuto in sede costituente¹¹. «Il nostro motto dovrebbe essere questo: chiarezza nella Costituzione»: con queste parole Piero Calamandrei, il 4 marzo 1947, giudicava invero negativamente il progetto di Costituzione presentato dalla Commissione dei Settantacinque. Mancava, a suo parere, quella «religiosa esattezza della lingua italiana» a cui si era invece ispirato Ugo Foscolo, che nel suo progetto di stesura del *Codice penale militare* si prefiggeva di redigere l'opera «in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all'interpretazione delle parole»¹².

Eppure, al di là di queste evocative e critiche considerazioni, non si può sostenere che l'attenzione alla scrittura del testo sia mancata nel lavoro costituente, soprattutto nel costruire dal punto di vista linguistico un corpo testuale omogeneo e coerente. Come è noto, il lavoro costituente era iniziato dopo le elezioni del 2 giugno 1946 con l'istituzione della *Commissione per la Costituzione* (o *dei Settantacinque*), presieduta da Meuccio Ruini e incaricata di elaborare e proporre il progetto iniziale¹³. Essa si divise in tre sottocommissioni. La prima dedicata ai diritti e doveri dei cittadini; la seconda all'organizzazione costituzionale dello Stato e la terza ai rapporti economici e sociali. I lavori durarono sino al 1° febbraio del 1947 e si conclusero con la presentazione del testo del progetto, accompagnato da una relazione di Ruini, datato 6 febbraio 1947. Fu questa prima versione del testo, elaborata da un organismo ristretto, a suscitare le critiche di Calamandrei, ma al tempo stesso a costituire e condizionare la discussione successiva in seno all'Assemblea.

¹⁰ A. MASTROPAOLO, *Costituzione e scrittura*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 27, 2014, pp. 81-106.

¹¹ Sull'importanza della lingua delle costituzioni si vedano le considerazioni in P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2014, pp. 1-8.

¹² *Atti dell'Assemblea costituente*, Roma, p. 1743 e ss.

¹³ In seno alla Giunta per il Regolamento fu approvato il seguente testo emendato di un articolo aggiuntivo al Regolamento: «L'Assemblea nomina la Commissione incaricata di elaborare e proporre il progetto della Costituzione». Cfr. *Atti dell'Assemblea costituente*, cit., p. 47.

Due elementi, in particolare, favorirono un'elaborazione partecipata del primo articolato come anche la percezione di una piena legittimità dell'intero processo, tanto da salvaguardare il lavoro costituente nel suo complesso come anche il successivo riconoscimento in esso: la preliminare adozione di un sistema elettorale proporzionale per gestire le elezioni dell'Assemblea e la scelta di non muovere da un disegno di legge del Governo, nonostante il lavoro compiuto dal Ministero della costituente, così da lasciare alle forze politiche piena autonomia nel definire la proposta di Costituzione repubblicana¹⁴.

Proprio in ragione dell'ampiezza e varietà dei contributi, il 29 novembre 1946¹⁵ il compito di tirare le fila e arrivare ad un testo unico fu affidato a un comitato composto da 18 membri (di volta in volta chiamato «Comitato di redazione», «Comitato di coordinamento», «Comitato dei 18») fatta salva la facoltà di rimettere le questioni più rilevanti all'esame della commissione plenaria. Il Comitato era costituito dall'Ufficio di presidenza della *Commissione dei 75*, integrato da ulteriori membri, in modo da rappresentare tutti i gruppi politici: Dc 6, Psli 3, Pci 3, Autonomista 1, Democrazia del lavoro 1, Unione democratica nazionale 1, Uomo qualunque 1, Pri 1, Misto 1 (Meuccio Ruini)¹⁶. Esso svolse un ruolo fondamentale nella limatura del testo per risolvere le questioni di ordine giuridico e i problemi di carattere linguistico in modo da conferire unitarietà al progetto di legge fondamentale della Repubblica¹⁷. È ancora Calamandrei a ricordare il ruolo dell'organo sottolineando come il progetto non fosse nato «tutto insie-

¹⁴ Cfr. E. BETTINELLI, 'Agli scoraggiati del nostro futuro': la preparazione sapiente dell'Assemblea costituente come 'autodisciplina democratica', in *Il Politico*, n. 3, pp. 42-43. La Costituzione è «prodotto autogeno dell'Assemblea». Cfr. E. CHELI, *Il problema storico della Costituente*, in *Politica del diritto*, in *Politica del diritto*, n. 4, 1973, pp. 494.

¹⁵ *Atti dell'Assemblea costituente*, Commissione per la Costituzione, Roma, p. 77.

¹⁶ Sul Comitato di redazione si veda S. BOVA, *L'elaborazione della carta costituzionale nel 'Comitato di redazione'*, in E. CHELI (a cura di), *La fondazione della Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea costituente*, Bologna 1979, p. 320 e ss.

¹⁷ Fu in questa fase del processo che venne domandato a Pietro Pancrazi stimato letterato di rivedere il testo stilisticamente. Egli non era linguista, ma giornalista e saggista, critico d'ispirazione crociana e studioso di letteratura contemporanea. Non tutte le sue revisioni stilistiche furono accolte. La più celebre è l'*una* inserito nell'art. 1. Il testo da lui revisionato è consultabile a fronte del progetto in S. RODOTÀ (a cura di), *Alle origini della Costituzione*, Bologna, 1998, p. 43 ss.

me», ma fosse il risultato di un lavoro svolto «in tante piccole officine»: «questi vari pezzi sono stati portati poi al Comitato di coordinamento e lì la macchina è stata rimontata nel suo insieme, soprattutto per le intelligenti cure del Presidente Ruini; ... Ci sono in questi ingranaggi ruote di legno e ruote di ferro, pezzi di veicoli ottocenteschi e congegni di motore da aeroplano. C'è confusione di stili e di tempi: e sta a noi qui, in questa discussione introduttiva e in quelle che continueranno sulle varie parti del progetto, di ridare a questo meccanismo, correggendone i difetti, le contraddizioni e le disformità, quell'armonia che oggi esso sembra non presentare in maniera uniforme»¹⁸.

Il lavoro di limatura continuò nei mesi successivi. In Assemblea il confronto sul testo del progetto iniziò il 4 marzo e si protrasse sino al 22 dicembre 1947. La discussione generale si aprì con un intervento del Presidente Umberto Terracini e si concluse il 12 marzo con la replica di Ruini. Dal 13 si iniziò a discutere sulle «Disposizioni generali»; dal 26 marzo sino al 15 aprile furono affrontati i rapporti civili; dopo, dal 15 aprile al 30, i rapporti sociali e infine dal 3 al 6 maggio, i rapporti economici. Per un mese, dal 27 maggio, si discusse di regioni ed enti locali, mentre le questioni relative a parlamento, capo dello Stato e governo furono affrontati nel loro complesso dal 10 settembre. Dal 6 novembre la costituente si occupò della magistratura e delle garanzie costituzionali. Infine, il confronto sulla Corte costituzionale si protrasse sino a dicembre e in seguito furono discusse le disposizioni transitorie e finali.

Anche in questa fase il compito di coordinamento fu affidato ad un comitato erede del *Comitato dei 18* che durante i lavori in aula rappresentò la *Commissione dei Settantacinque*, rappresentando il governo nei confronti dell'Assemblea e procedendo a una continua riscrittura

¹⁸ *Atti dell'Assemblea costituente*, cit., p. 1744. È interessante riportare qui in nota un'ulteriore considerazione di Calamandrei in ordine al progetto: «La nostra rivoluzione ha fatto una sola tappa, che è quella della repubblica; ma il resto è tutto da fare, è tutto nell'avvenire. Proprio per questo, noi ci siamo trovati ad avere una Costituzione che ha gli stessi caratteri del Governo, quantunque il Governo in questo momento sia assente in quest'aula. È una Costituzione tripartita, di compromesso, molto aderente alle contingenze politiche dell'oggi e del prossimo domani: e quindi poco lungimirante». Nel progetto però vi è una parte in cui il compromesso è stato fecondo ed è quella che attiene all'organizzazione dello Stato: «La parte positiva della nuova Costituzione, voi lo sapete, si chiama Repubblica, si chiama sovranità popolare, si chiama sistema bicamerale, si chiama autonomia regionale, si chiama Corte costituzionale». Cfr. *ivi*, p. 1745.

del testo attraverso anche il confronto con i presentatori degli emendamenti inviati a partecipare alle sue riunioni. In questa veste fu anzi elemento attivo nell'elaborazione costituente, prestando il fianco in seguito a numerose critiche. La questione più delicata fu che agì in regime di non pubblicità e a geometria variabile, come testimoniato anche dai fogli di presenza. Alcuni giunsero ad accusarlo di una espropriazione dell'Assemblea e della Commissione plenaria dei 75¹⁹. Ciò non toglie però che l'obiettivo primario della sua azione fu anche di garantire una sufficiente chiarezza normativa, necessaria a rendere il testo costituzionale conoscibile e comprensibile a tutti²⁰.

Il risultato fu presentato in Assemblea nella seduta del 22 dicembre 1947. Per l'occasione fu distribuito un «fascioletto» con il testo coordinato. Meuccio Ruini in quella sede sottolineò il «quasi universale consenso» raggiunto. Ricordò inoltre i diversi compiti affidati al Comitato di redazione: per alcuni articoli l'Assemblea aveva dato mandato di «rifare interamente il testo»: «si è detto: badate, noi votiamo questa norma, perché dobbiamo votare qualcosa; ma voi avete le mani libere per il rifacimento, avendo riguardo alla discussione avvenuta». In altri casi vi erano le raccomandazioni nelle quali erano state trasformate le proposte di emendamento e che il Comitato aveva preso in esame su indicazione dell'Assemblea. Infine, il Comitato aveva avuto il mandato di rivedere e coordinare tutto il testo «venuto fuori, in notevole parte, da una pioggia di emendamenti votati a distanza di mesi».

Ancora Ruini indicò i criteri di revisione e di coordinamento seguiti: «la revisione stilistica si è ispirata ad intenti di correttezza linguistica, di semplificazione – desiderabilissima in un testo costituzionale – e di chiarificazione dei concetti che hanno determinato l'adozione di formule della Costituzione. Abbiamo sentito il parere di alcuni eminenti scrittori e letterati²¹; poi abbiamo cercato di avvicinarci, per quanto

¹⁹ L. ELIA, *La commissione dei 75, il dibattito costituzionale e l'elaborazione dello schema di costituzione*, in *Il parlamento italiano 1861-1988*, Milano, 1989, vol. XIV, p. 128.

²⁰ Sui cambiamenti apportati al testo si rinvia a M. LUCIANI, *Il testo della Costituzione*, S. RODOTÀ (a cura di), *Alle origini della Costituzione*, cit. p. 103 ss.

²¹ Gli eminenti scrittori e letterati sentiti alla vigilia del voto furono Concetto Marchesi, Pietro Pancrazi e Antonio Baldini cui Umberto Terracini, su sollecitazione di Palmiro Togliatti, chiese di rivedere il testo ancora all'inizio di dicembre del 1947. Il fatto è ricordato ad esempio in G. CORBI, *L'avventurosa nascita della Repubblica. Gli anni della Costituente da Parri al Patto Atlantico*, Milano, p. 152. In Assemblea l'unica testimonianza di questo passaggio si ritrova nelle dichiarazioni di Terracini quando

possibile, ad una certa omogeneità di espressione e di stile. Vi ho atteso personalmente e ne assumo la responsabilità. I colleghi del Comitato han riesaminato pazientemente, parola per parola, il testo. Un miglioramento senza dubbio vi è ... Ma non è possibile raggiungere una soddisfazione piena. Vi è una inevitabile incontentabilità; ciascuno ha una forma, un modo di esprimersi proprio, e non può rinunciarvi. Ed è capitato ad un grandissimo, il Manzoni, che avendo svolto un tema per un suo nipote, ebbe dal professore una votazione meschina. Una Costituzione non deve essere un capolavoro letterario; ci basta che il testo che vi presentiamo sia più chiaro, più fluido e migliore di prima»²².

Alla luce di questa rapida ricostruzione, possiamo quindi osservare una successione di molteplici versioni del testo che da un lato conducono ad alcuni significativi, anche se non radicali cambiamenti dal punto di vista sostanziale; dall'altro rivelano un lungo processo di progressiva rifinitura del linguaggio costituzionale volto a conferire un'unitarietà complessiva all'opera²³.

È l'ultima versione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, ad essere stata spesso elogiata per il suo stile di scrittura chiaro ed essenziale, espressamente concepito con l'intenzione di raggiungere una comunità di parlanti ancora in ampia parte dialettofona e scarsamente alfabetizzata²⁴.

L'intento dei costituenti di utilizzare una varietà d'italiano quanto più possibile «bronzea e lapidaria»²⁵ investe tutti i livelli della lingua e del testo: come da molti osservato²⁶, le istanze di chiarezza e linearità

parla di «un piccolo comitato, non ufficiale, ma utile» cui fu affidato «l'incarico di esaminare dal punto di vista letterario, suggerendo i perfezionamenti formali del caso, la norme da noi votate». Cfr. *Atti dell'Assemblea costituente*, cit., p. 3515.

²² *Atti dell'Assemblea costituente*, cit., p. 3568.

²³ G. BUSIA, *Il percorso di elaborazione del testo costituzionale*, in *Alle origini della Costituzione*, in S. RODOTÀ (a cura di), *Alle origini della Costituzione*, cit., pp. 129-164. Più di recente una dettagliata analisi linguistica delle varie stesure si legge in L. SPAGNOLO, *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana*, Bracigliano, 2012.

²⁴ T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita*, Roma-Bari, 1963.

²⁵ *Bronzea, lapidaria, breve, disadorna, solenne, incisiva, semplice, cristallina, seria, leale* sono alcuni degli aggettivi utilizzati dai costituenti per definire il modello di lingua a cui ispirarsi. Cfr. V. DEON, *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, in G. ALFIERI, A. CASSOLA (a cura di), *La 'Lingua d'Italia'. Usi pubblici e istituzionali*. Atti del XXIX Congresso Internazionale di Studi-Malta, Roma, 1998, pp. 195-211.

²⁶ Cfr. in particolare M. A. CORTELAZZO, *Un elogio linguistico* [della Costituzione-

espositiva si rispecchiano a partire dall'organizzazione a struttura gerarchica e commatica, con elevata percentuale di frasi principali a verbo finito²⁷ e con ridottissimo ricorso a rinvii intertestuali e intratestuali²⁸. La brevità dei periodi, composti mediamente da 19 parole, trova corrispondenza nell'architettura delle strutture, volutamente essenziali: le frasi monoproposizionali prevalgono nettamente e prevedono una disposizione regolare dei componenti e, in caso di proposizioni complesse, il dispositivo della coordinazione è privilegiato rispetto a quello dell'ipotassi²⁹.

Relativamente al lessico, l'appartenenza di un'elevata percentuale di lemmi al *vocabolario di base*, cioè al nucleo di parole maggiormente frequenti e familiari per i parlanti italofofoni, garantisce alla Carta un grado elevato di comprensibilità secondo Tullio De Mauro, che lo coglie come segno rappresentativo del «non comune impegno linguistico» dei costituenti nei lavori di stesura e revisione³⁰.

Non sempre le modifiche intervenute nelle fasi successive si sono ispirate ad analoghi principi di chiarezza e accuratezza scrittoria. Osserva ad esempio Mortara Garavelli³¹ che i cambiamenti introdotti nel 1999 all'art. 111 risultano emblematici «del modo di contravvenire ai

ne], *LID'O. Lingua italiana d'oggi*, VI, 2009, pp. 43-52; E. LESO, *27 dicembre 1947: Lingua della Costituzione e lingua di tutti*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Firenze, 2012, pp. 277-290; B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001.

²⁷ I. KORZEN, *Lingua, cognizione e due costituzioni*, in J. VISCONTI (a cura di), *Lingua e diritto*, Milano, 2010, pp. 180-90 (cit. a p. 190).

²⁸ P. MERCATALI, *Chi può leggere la Costituzione? Analisi legimatica sullo stile, la struttura e il lessico della proposta di modifica della II Parte della Costituzione italiana*, in D. VERONESI (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca/Rechtlinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, 2000, pp. 119-134.

²⁹ Come osservato da B. MORTARA GARAVELLI, *L'italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione*, in V. COLETTI, S. IANNIZZOTTO, a cura di, *L'italiano dalla nazione allo stato*, Firenze, 2011, p. 211, tali scelte di linearità sintattica «hanno prodotto scorrevolezza e relativa facilità di lettura della nostra Carta fondamentale in confronto alla grande maggioranza dei testi normativi italiani».

³⁰ T. DE MAURO, *Introduzione alla Costituzione della Repubblica italiana (1947)*, Torino, 2006, pp. VII-XXXII; T. DE MAURO, *Il linguaggio della costituzione*, *LID'O. Lingua italiana d'oggi*, VI-2009, pp. 31-42. Il linguista è, inoltre, intervenuto al dibattito promosso del Senato della Repubblica il 16 giugno 2008, i cui atti sono pubblicati in *Il linguaggio della Costituzione*, a cura del Servizio dei Resoconti e della Comunicazione Istituzionale del Senato della Repubblica).

³¹ B. MORTARA GARAVELLI, *L'italiano della Repubblica*, cit, p. 211.

criteri che dovrebbero guidare la stesura della legge fondamentale di uno Stato». Di «profluvio di parole sciolte l'una dall'altra come coriandoli tirati da un bambino» parla Ainis³² a proposito del disegno di legge costituzionale che nel 2005 avrebbe dovuto condurre alla correzione o sostituzione di ben 35 articoli sugli 85 totali della Parte II³³. Lamenta d'altra parte una generalizzata «povertà e, nello stesso tempo, inutile complicazione, anche linguistica, di molte delle nuove disposizioni via via proposte» Gaetano Silvestri nella sua relazione conclusiva al XXXVII Convegno dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti dedicato al tema *Lingua Linguaggi Diritti*³⁴.

A partire da queste considerazioni, ci proponiamo qui di verificare se e in che termini le modifiche costituzionali introdotte dal DDL 935 riflettano uno scostamento dai principi di chiarezza e linearità linguistico-testuale che hanno ispirato la stesura originale della Carta fondamentale.

Gli articoli interessati dal disegno di legge approvato dal Senato il 18 giugno 2024 sono, come noto, complessivamente sette, e si trovano riprodotti di seguito in una tabella che agevola la comparazione con il testo costituzionale vigente.

L'art. 57 è coinvolto dalle *Modifiche* esclusivamente in ragione della sopraggiunta necessità di un rimando intertestuale all'art. 92; per l'art. 59 è prevista la soppressione del secondo comma; per l'art. 83 la sola sostituzione di un numerale. A introdurre invece corposi interventi

³² M. AINIS, *Linguisti e giuristi per il miglioramento del linguaggio normativo*, in *Parlamenti regionali*, 12/2004, pp. 68-74. AA.VV., *La legge come atto comunicativo. Conflitti e convergenze tra esecutivi e legislativi alla ricerca di nuove sinergie. Giornata conclusiva del ciclo di seminari sul linguaggio normativo*. Firenze, 21 gennaio 2005, p. 4. Sul tema e con ulteriori esempi AINIS è tornato nel recente *Capocrazia. Se il presidenzialismo ci manderà all'inferno*, Milano, 2024 (cfr. in Introduzione e a p. 65 e seguenti in particolare).

³³ L'analisi linguistica condotta da L. CIGNETTI, *SFONDI E RILIEVI TESTUALI NELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA*, in A. FERRARI (a cura di), *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze, 2005, pp. 85-135 sui medesimi testi del provvedimento conferma la mancanza di quella *limatura linguistica* che, faticosamente perseguita attraverso i lunghi lavori della Commissione Costituente, caratterizzava invece il documento originale.

³⁴ G. SILVESTRI, *Relazione conclusiva al XXXVII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti 'Lingua Linguaggi Diritti'*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2023, pp. 250-255.

testuali sono gli articoli 89, 92 e 94: principalmente a questi saranno dedicate le note analitiche delle prossime pagine³⁵.

| TESTO VIGENTE | TESTO APPROVATO DAL SENATO 18 GIUGNO 2024 |
|--|--|
| Art. 57 | |
| Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. | Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estera e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92. |
| Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. | Identico |
| La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. | Identico. |
| Art. 59 | |
| È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. | Identico |
| Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque. | abrogato |
| Art. 83 | |
| Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. | Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. |

³⁵ Per il rimando alle espressioni (riprodotte in corsivo) e alle porzioni di testo (fra apici alti) citati come esempi e/o oggetto di discussione facciamo riferimento alla numerazione degli articoli nel testo vigente, introducendo per comodità il riferimento ordinale alle suddivisioni testuali interpretabili come ripartizioni commatiche.

| | |
|--|--|
| All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [cfr. art. 85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. | Identico |
| L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. | L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
| Art. 88 | |
| Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. | Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere. |
| Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. | Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che lo scioglimento costituisca un atto dovuto. |
| Art. 89 | |
| 1. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. | 1. Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi. |
| 2. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. | Identico |
| Art. 92 | |
| 1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. | Identico |

| | |
|--|---|
| <p>2. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.</p> | <p>2. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.</p> |
| | <p>3. La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche. Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri.</p> |
| <p>Art. 94</p> | |
| <p>1. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p> | <p>Identico</p> |
| <p>2. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> | <p>Identico</p> |
| <p>3. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p> | <p>3. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.</p> |

| | |
|--|---|
| 4. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. | Identico |
| 5. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. | Identico |
| | 6. In caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, il Presidente del Consiglio eletto rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Negli altri casi di dimissioni, il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora il Presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, al Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. Nei casi di decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. |

3. Le parole nel testo del disegno di legge sul premierato

Sebbene il neologismo *premierato*³⁶ abbia cominciato a diffondersi in ambito italiano già negli anni Novanta del Novecento, il suo utilizzo

³⁶ Il termine mancava nel *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, Torino, 1961-2002 e fu introdotto nel *Supplemento 2004* diretto da Edoardo SANGUINETI, che così ne definisce il significato (s.v. *premierato*): «Sistema di governo che si fonda sull'attribuzione di ampi poteri al premier».

ha visto un'impennata nel 2006, anno in cui un referendum bloccò il disegno di legge costituzionale già approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D)³⁷. Il picco di diffusione documentato in ambito politico e giornalistico si colloca però soltanto nel periodo più recente: ben 196 delle 292 occorrenze testimoniate nell'archivio digitale del *Corriere della sera* sono datate 2023 e 2024³⁸.

Il forestierismo *premier* da cui *premierato* è stato ricavato con suffissazione italianizzante³⁹ origina etimologicamente dal francese *premier* «primo» (lat. *PRIMARIUS*) ma è stato veicolato, sin dal XIX secolo, dalla lingua e dal sistema politico inglese, in cui rappresenta abbreviazione della locuzione *premier minister*, e con accentazione anglosassone (*prèmier*) è oggi pronunciato in ambito italiano⁴⁰.

Assente nel *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, Torino, UTET, 1961-2002, è stato poi introdotto nel lemmario del *Supplemento 2004* diretto da Edoardo Sanguineti che gli ha riconosciuto due differenti accezioni: la prima riconduce specificamente al contesto britannico («Titolo ufficiale del primo ministro inglese»); la seconda accoglie il significato di «primo ministro» impiegato per estensione in riferimento alle principali cariche di altri Paesi («Titolo conferito ai primi ministri o ai presidenti del consiglio delle altre nazioni»). Esclusivamente con questi due significati il termine è oggi glossato nei principali strumenti lessicografici della lingua italiana, sebbene con frequenza crescente abbia cominciato a essere attribuito anche ai presidenti del consiglio italiani: l'uso è stato introdotto o per lo meno incoraggiato da Silvio Berlusconi, che durante i suoi quattro mandati ha spesso utilizzato l'anglicismo per denominare se stesso e la propria carica⁴¹.

Radicatosi in questa nuova accezione, il titolo di *premier* è di lì in

³⁷ Risulta datata 2003 la prima attestazione del composto *antipremierato*, coniato per fare riferimento alle posizioni politiche di contrasto all'ampliamento dei poteri concessi al *Primo ministro* (cfr. *Dizionario Treccani on line dei Neologismi, 2008, s.v. antipremierato*).

³⁸ *Archivio storico del Corriere della Sera, s.v. premierato*.

³⁹ La trasparenza semantica della neoformazione è garantita dal modello derivazionale con suffisso *-ato* (lat. *-ATU(M)*), che rimanda a quello di vari altri sostantivi astratti denominali corrispondenti a nomi di status, titoli e dignità (*consolato, rettorato, ecc.*).

⁴⁰ Cfr. *DOP. Dizionario italiano multimediale e multilingue d'Ortografia e di Pronunzia*, Seconda edizione multimediale, 2024, *s.v. premier*.

⁴¹ Anche attraverso affermazioni quali «io sono il premier eletto dal popolo».

poi stato correntemente attribuito ai successivi presidenti del consiglio italiani, malgrado la duplice inadeguatezza al contesto nazionale che Vittorio Coletti ha così sintetizzato sulle pagine web di *Consulenza linguistica* dell'Accademia della Crusca⁴²: «In italiano sono non solo linguisticamente ma anche costituzionalmente impropri o imprecisi non solo *premier* ma persino il suo traducevole più corretto, 'primo ministro', perché la nostra Costituzione parla di Presidente del Consiglio dei ministri, che sarebbe il titolo meglio pertinente al nostro... *premier*, come si evince anche dal nome della carica e del suo ufficio: *Presidenza del Consiglio (dei ministri)*. Chiamarlo *premier* è in parte un'abitudine giornalistica, favorita dalla brevità, ma anche una lettura politica e costituzionale più forte e forzata del ruolo del presidente del Consiglio dei ministri»⁴³.

L'uso del termine *premierato* in riferimento alla proposta di revisione costituzionale di cui ci stiamo occupando rappresenta un evidente esempio di designazione eteronima. Nelle comunicazioni istituzionali riguardanti la riforma Giorgia Meloni utilizza spesso l'espressione «elezione diretta del capo del governo»⁴⁴, mentre la dicitura *premierato*, che pure ricorre nel dibattito pubblico, non compare nel titolo del provvedimento. L'archionimo⁴⁵ adottato nel testo per indicare la

⁴² Sportello di Consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca: *Abbiamo un Premier? No, un Presidente del Consiglio!*

⁴³ Ad esempio, in occasione del già citato incontro *La Costituzione di tutti – Dialogo sul premierato (8 maggio 2024)*.

⁴⁴ Anche l'espressione "capo del governo", il cui uso è molto cresciuto negli ultimi anni, risulta dotata di connotazione molto specifica. Essa non compare in Costituzione per esplicita scelta dei costituenti: nel corso dei dibattiti, infatti, era emersa l'inopportunità del suo utilizzo. Così ebbe ad osservare Vittorio Emanuele Orlando nella seduta del 23 ottobre 1947: «Vi è sfuggito or ora quello che io vorrei considerare come un *lapsus linguae*, e non credo che ci persisterete, dicendo in via di contrapposizione che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Capo del Governo. Ma Capo del Governo si qualificava Mussolini! E l'espressione Capo del Governo la inventò Mussolini!» (*Atti Ass. cost.*, p. 1469). Durante il fascismo era stato deciso il cambio di denominazione da *Presidente del Consiglio* a *Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato* con la legge 24 dicembre 1925, n. 2263: l'obiettivo era di sottolineare sia la preminenza rispetto agli altri ministri sia il tentativo del duce di elevarsi al livello del Re. Sul tema si veda A. MASTROPAOLO, *La Corona durante il fascismo tra forma di stato e regime*, in *Rivista-AIC*, n. 4, 2018, pp. 273-322.

⁴⁵ Adottiamo il termine *archionimo* (gr. *arkhi*+ *onoma*) per fare riferimento alle denominazioni di organi politici o giudiziari, sia monocratici sia collegiali, come proposto da L. SPAGNOLO, *op. cit.*, 2012.

nuova figura istituzionale non è *premier* ma invece – con un’alternanza d’uso che contravviene a un principio di coerenza terminologica fondamentale nei testi d’ambito giuridico⁴⁶ – *Presidente del Consiglio* (8 occ.), *Presidente del Consiglio eletto* (5 occ.), *Presidente eletto* (2 occ.), *Presidente del Consiglio dei ministri* (1 occ.).

Le ragioni della scelta lessicale adottata dai legislatori possono essere ricondotte alla volontà di evitare l’introduzione di forestierismi all’interno del testo costituzionale, a maggior ragione in considerazione delle posizioni linguisticamente autarchiche della maggioranza di governo⁴⁷. Di fatto, la frequenza con cui le alternative denominazioni adottate per fare riferimento alla figura del premier si addensano nelle parti testuali interamente nuove delle *Modifiche* è considerevole: le 16 menzioni dirette – sommate alle 8 della locuzione *Presidente della repubblica* – coprono un quinto delle parole grafiche complessive (78 dei 399 tokens totali).

Una tale ridondanza può essere motivata dalla necessità di evitare il rischio – amplificato dall’attribuzione a più cariche della medesima denominazione di *presidente* – di formulazioni potenzialmente equivoche.

A tale principio si sottraggono, però, alcuni contesti testuali in cui è proprio l’evitamento della ripetizione del referente a produrre zone d’oscurità interpretativa. Così avviene ad esempio nell’ultimo periodo dell’art. 92, che recita:

⁴⁶ Si legge ad es. nelle *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi* emanate dal Senato della Repubblica (2001: 14-15): «Per evitare equivoci o dubbi interpretativi e per agevolare la ricerca elettronica dei testi, i medesimi concetti ed istituti sono individuati con denominazioni identiche sia nel titolo sia nei vari articoli e negli allegati, senza fare ricorso a sinonimi». Analogamente, nella *Guida alla redazione degli atti amministrativi* (2011: 29) curata dall’Accademia della Crusca in collaborazione con il CLIEO – *Centro di linguistica storica e teorica: italiano, lingue europee e lingue orientali* e l’ITTIG – *Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica*: «Usare sempre il medesimo termine per esprimere uno stesso concetto; alternare termini diversi per indicare lo stesso concetto al fine di evitare le ripetizioni può generare confusione e ambiguità».

⁴⁷ Esempio emblematico di tale posizione è rappresentato da una proposta di legge presentata il 23 dicembre 2022 da Fabio Rampelli, deputato di Fdi e vicepresidente della Camera, che «in un’ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria» proponeva l’introduzione di «disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana» per contrastare la diffusione di «foresterismi ossessivi» che «rischiano [...] di portare a un collasso dell’uso della lingua italiana fino alla sua progressiva scomparsa».

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri.

L'implicitezza che deriva dall'uso anaforico di *questo* rende, in effetti, grammaticalmente ammissibile il riferimento della proforma all'antecedente *Governo* invece che al referente *Presidente del Consiglio eletto* che si presume sia invece il sostituito a cui alludono le intenzioni del legislatore⁴⁸. La formulazione adottata alimenta, d'altra parte, legittimi dubbi interpretativi in relazione alla sintesi associativa delle operazioni di *nomina e revoca*, che rappresentano circostanze anche temporalmente ben distinte, e dei nessi tra la revoca e il voto di fiducia, espresso nei confronti del Governo nel suo complesso e non verso il solo Presidente del Consiglio.

L'impressione che si ricava in questo passaggio testuale – e che ribadiremo più avanti rispetto ad altri – è che i principi di linearità e chiarezza espositiva da un lato abbiano risentito della stratificazione di ricorsivi ritocchi mossi da necessità di mediazione politica, d'altro lato siano stati sacrificati con l'intento di intervenire sul testo vigente senza introdurre cambiamenti strutturali eccessivamente vistosi.

Va tenuto presente che la già citata dichiarazione secondo la quale gli interventi introdotti attraverso le *Modifiche* avrebbero dovuto riguardare soltanto puntuali e minime riscritture *chirurgiche* trova conferma negli intenti espressi in una *Relazione di accompagnamento* datata 15 novembre 2023, in cui si legge:

Dal punto di vista tecnico, la formulazione del testo è ispirata a un criterio 'minimale' di modifica della Costituzione vigente, nella convinzione che [...] gli interventi di revisione debbano limitarsi a quelli strettamente necessari al conseguimento degli obiettivi.

Le *Modifiche* presentano, ciò malgrado, un considerevole accrescimento testuale. Il numero delle parole grafiche (*tokens*) passa da 439 a 750⁴⁹; quello delle proposizioni – intese come frasi delimitate da un punto fermo – da 26 a 35.

⁴⁸ L'ambiguità discende dalle integrazioni introdotte sul testo vigente, che recitava: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri».

⁴⁹ Al netto delle 46 parole che componevano il secondo comma dell'art. 56, abrogato, e delle norme transitorie dell'art. 8 del DDL 935.

L'aumento non riguarda soltanto gli aspetti quantitativi ma anche quelli relativi alle strutture frasali: se nel testo vigente le proposizioni erano caratterizzate da un'estrema brevità (con una media di 16,8 parole per frase), quelle introdotte *ex novo* nelle *Modifiche* con la loro media di 30,6 parole per frase superano ampiamente la soglia delle 20-25 parole raccomandata dai parametri della scrittura controllata⁵⁰.

La necessità di collocazione di molti nuovi contenuti all'interno della struttura gerarchica preesistente determina forzature che in alcune parti rendono poco lineare la scansione logica e cronologica delle fasi descritte nei commi⁵¹: per evitare una loro proliferazione il legislatore opta per una loro estensione, che contravviene però al fondamentale principio secondo il quale «i commi sono costituiti, tutte le volte in cui è possibile, da un solo periodo, contenente una sola norma»⁵². All'effetto ipertrofico a livello frasale e commatico consegue così anche un addensamento argomentale.

Un primo esempio delle difficoltà poste da tale eccessiva condensazione contenutistica può essere individuato nel primo comma dell'articolo 89, formato da due periodi, il secondo dei quali composto da 45 parole. L'attacco con formulazione negativa (*Non sono controfirmati*) è seguito da una sequenza di sei soggetti. Il cumulo nominale e l'asimmetria delle componenti elencate rendono poco agevole la lettura: alla chiarezza espositiva gioverebbe almeno una disposizione grafica per punti, che nelle versioni ufficiali del nuovo testo non è invece adottata.

Anche la prima proposizione del secondo comma dell'art. 92, composta da 40 parole, presenta una densità informativa impegnativa anche per un lettore competente, richiedendo al parlante comune anche la conoscenza della locuzione *suffragio universale e diretto*, tecnicismo giuridico peraltro inevitabile e già presente in altri quattro articoli del testo vigente (art. 56, art. 58, art. 122, art. 126).

⁵⁰ Cfr. M.E. PIEMONTESE, *Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata*, Napoli, 1996.

⁵¹ Come osserva S. ONDELLI, *La lingua del diritto. proposta di classificazione di una varietà dell'italiano*. Roma, 2007, p. 88, la struttura commatica dei testi normativi incide sulle scelte sintattiche e anche sulla *dispositio*, che dovrebbe «rispettare la successione logica e temporale dei contenuti e idealmente predisporre schemi fissi, monotoni nelle partizioni, ma ben congegnati ed efficienti perché riconoscibili».

⁵² Così è espresso tale principio nelle già citate *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi* emanate dal Senato della Repubblica (2001: p. 43).

Nella seconda parte del medesimo art. 92 una proposizione di 52 parole definisce le modalità previste per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio attraverso un lunghissimo inciso (26 parole) introdotto da un gerundio e racchiuso fra due virgole che interrompono la già faticosa linearità sintattico-semanticamente del periodo⁵³.

La sovrabbondanza delle virgole caratterizza d'altra parte l'intero testo delle *Modifiche*: sono 38 in totale, a fronte delle 26 presenti nel testo originale. L'eccedenza si motiva principalmente in relazione al ricorso a incisi, pratica peraltro notoriamente sconsigliata nelle tipologie testuali d'ambito giuridico⁵⁴.

L'effetto di eccessiva segmentazione preclude la scorrevolezza della lettura in proposizioni come la seguente (art. 94, co. 2):

Negli altri casi di dimissioni, il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Le riformulazioni introdotte in sede di approvazione hanno migliorato la precedente versione del comma, che comprendeva addirittura due incisi e altrettante discutibili riprese anaforiche (*questi, lo [dispone]*):

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Resta anche nella nuova formulazione la contraddittorietà tra l'im-

⁵³ L'uso di frasi parentetiche e incisi è sconsigliato ad esempio nel *Breviario per una buona scrittura* emanato dal Ministero della Giustizia, *Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali* (D.M. 18 settembre 2017 e D.M. 3 gennaio 2018), che raccomanda di «limitare il ricorso a incisi e parentetiche (frasi brevi inserite in un costrutto). Incisi e parentetiche interrompono la continuità della frase e complicano la lettura. Quando gli incisi sono isolabili possono essere espressi con una frase autonoma, altrimenti conviene porli alla fine della frase o, quanto meno, segnalarli con linee che ne rendano visibilmente evidente l'inizio e la fine» (2018: p. 35).

⁵⁴ Ad es. nel manuale di *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi per le Regioni* promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale (3^a ed. 2007: p. 22): «Formulare periodi brevi e chiari. Usare frasi semplici o frasi complesse con un numero contenuto di proposizioni subordinate. Evitare gli incisi».

magine della proposta e il dovere di disporre lo scioglimento che grava sul Presidente della Repubblica. Considerata l'accessorietà giuridica della precisazione relativa alla necessità di informativa parlamentare, il contenuto del comma avrebbe probabilmente potuto essere rappresentato attraverso una più semplice proposizione a struttura lineare come la seguente:

In caso di dimissioni il Presidente del Consiglio eletto ha a disposizione sette giorni per chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere.

Decisamente migliorativa della precedente versione appare la riscrittura del comma successivo, che riportiamo qui di seguito nel testo di proposta e in quello poi approvato, con evidenziazione delle modifiche:

| | |
|---|--|
| <p>Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica <i>può conferire</i>, per una sola volta nel corso della legislatura, <i>l'incarico</i> di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.</p> | <p>Qualora <i>il Presidente del Consiglio eletto</i> non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica <i>conferisce l'incarico</i> di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, al Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.</p> |
|---|--|

La comparazione dei due testi consente di rilevare come sia stata risolta almeno l'ambiguità interpretativa della versione precedente, che si apriva con un'inspiegabile mancata esplicitazione del cambio di referente: il non esercizio della facoltà a cui il legislatore intendeva fare riferimento era, infatti, la proposta di scioglimento delle Camere in capo al Presidente del Consiglio eletto e non lo scioglimento delle Camere di competenza del Presidente della Repubblica, come invece un'interpretazione letterale del testo per contiguità avrebbe lasciato intendere.

Alla maggior chiarezza della nuova versione giovano anche lo slittamento in avanti dell'inciso *per una sola volta nel corso della legislatura* – che restituisce unitarietà al sintagma *conferisce l'incarico* – e lo scorporo in un comma successivo del contenuto relativo alle soluzioni da prevedere nei *casi di morte, impedimento permanente, decadenza*, le quali prefigurano scenari completamente diversi e necessariamente

incompatibili con quello di un secondo mandato per il Presidente del Consiglio eletto⁵⁵.

La sostituzione di *può conferire* con *conferisce* merita una breve parentesi di approfondimento a proposito delle soluzioni adottate nelle *Modifiche* in relazione a modi e tempi verbali.

In generale le soluzioni utilizzate per esprimere valore performativo appaiono in linea con le scelte dei costituenti: così come nel testo originale, la natura iussiva è espressa attraverso il tempo indicativo presente. I casi in cui le proposizioni deontiche sono espresse da perifrasi formata con infinito retto da modale rappresentano un'eccezione. Si tratta, in effetti, di soluzione oggi categoricamente sconsigliata nelle raccomandazioni redazionali di tecnica legislativa⁵⁶, e soprattutto in relazione agli usi positivi del servile *dovere*⁵⁷: che l'indicativo presente sia modo e tempo verbale «idoneo ad esprimere il comando secondo il consueto uso linguistico del legislatore» è confermato anche dalla sentenza n. 95 del 2007 della Corte costituzionale⁵⁸.

Nel testo delle *Modifiche* le occorrenze di *dovere*, nella forma *deve*, sono soltanto le due già presenti nelle corrispondenti parti del testo vigente.

Relativamente a *potere*, già i costituenti tendevano ad evitarne l'uso quando possibile, essendo soluzione troppo esposta a margini di arbitrarietà: il 20 dicembre 1946, su sollecitazione di Gustavo Fabbri, la seconda Sottocommissione aveva ad esempio preferito sostituirlo nella bozza dell'art. 62 per evitare il rischio che l'espressione «può essere

⁵⁵ Senza entrare nel merito degli aspetti più propriamente interpretativi e politici di questa parte del comma, va segnalata almeno l'ambiguità insita nella locuzione *impedimento permanente* che – sebbene ampiamente impiegata in ambito giuridico e anche nel testo costituzionale originale (art. 86, art. 126) – non può essere considerata esente da potenziali contenziosi in fase di applicazione.

⁵⁶ Nella citata *Guida alla redazione degli atti amministrativi* curata dall'Accademia della Crusca (2011: pp. 23-24): «Di regola evitare l'uso dei verbi modali (*dovere* e *potere*). In particolare, in considerazione del valore imperativo dell'indicativo presente, non usare di regola il verbo *dovere* per indicare l'obbligatorietà di una disposizione».

⁵⁷ Ad esempio nel documento contenente *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi* pubblicato sul sito web del Senato (2024: p. 15): «È evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma («deve»; «ha l'obbligo di»; «è tenuto a»)».

⁵⁸ Così si legge nella sentenza in replica all'ipotesi che la formulazione attraverso la forma *adottano* identifichi un'opportunità invece che un preciso vincolo: «Il presente indicativo (*adottano*) è, dunque, sicuro indice della prescrizione di un obbligo (*devono adottare*), piuttosto che dell'attribuzione di una facoltà (*possono adottare*)».

convocata dal suo Presidente» (poi resa con «Ciascuna Camera può altresì riunirsi per iniziativa del suo Presidente») potesse essere interpretata come mera possibilità accessoria.

Il testo delle *Modifiche* approvato dal Senato presenta quattro occorrenze di *può*, due delle quali negative, riprese dal testo vigente. La precedente versione del testo conteneva due esempi aggiuntivi – entrambi all’interno dell’art. 94 – soppressi a seguito delle riformulazioni introdotte nel corso della seduta del 13 giugno. Come visto sopra, il primo caso è rappresentato dalla semplice sostituzione del costruito modale con un indicativo presente (*può conferire* → *conferisce*). Nel secondo, relativo alle possibilità previste per l’attribuzione dell’incarico di Governo da parte del Presidente della Repubblica, la modifica coinvolge invece il livello lessicale: *può proporre* viene infatti trasformato in *ha facoltà di chiedere*, con una soluzione che – senza incidere sui margini di discrezionalità ammessi dal dispositivo – introduce, a scapito della chiarezza, una locuzione appartenente al formulario giuridico molto più che all’italiano standard e contemporaneo.

Si tratta, d’altra parte, di un’espressione già presente in altri articoli del testo vigente (ad es. art. 107 «Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare») così come altre varie locuzioni d’ambito giuridico o burocratico che le *Modifiche* – nelle parti riscritte o nei commi non interessati da innovazioni e quindi implicitamente accolti nella loro forma vigente – conservativamente confermano.

Così avviene rispetto a vari tecnicismi polirematici, ossia a sintagmi costituiti da due o più parole impiegati con significati specializzati (*revoca della fiducia*, *informativa parlamentare*); a burocratismi quali *aver luogo* per “svolgersi”, *conferire* per “assegnare, attribuire”; a collocazioni inconsuete, come l’impiego transitivo del verbo *importare* nella locuzione *importare obbligo* (art. 94, co. 4: *Il voto contrario [...] non importa obbligo di dimissioni*), l’attribuzione della preposizione *di* piuttosto che *da* alla reggenza del participio passato *composto* (art. 92, co. 1: *Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri*)⁵⁹ e anche a forme corrispondenti a varianti arcaiche oggi anacronistiche (art. 59: *rinunzia* per *rinuncia*).

⁵⁹ Questa formulazione è il risultato del coordinamento svolto dal Comitato di redazione sul testo distribuito il 20 dicembre del 1947. Quello votato in Assemblea il 23 ottobre recitava: «Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai Ministri».

Può essere il caso di citare, a quest'ultimo proposito, le tre occorrenze di *qualora* introdotte ex novo nelle integrazioni all'art. 94 per esprimere valore eccettuativo. La scelta del connettivo – desueto nell'italiano contemporaneo e documentato nell'intera Costituzione esclusivamente come apax all'interno dell'art. 123, co.3 (*salvo che*: 7 occ.) – comporta e determina nelle *Modifiche* un aumento dei verbi coniugati al congiuntivo, modo invece usato con molta parsimonia da parte dei costituenti⁶⁰.

Al netto dell'eccezione rappresentata da *qualora*, i lessemi utilizzati nelle *Modifiche* riproducono comunque quelli già privilegiati nella Carta e, se singolarmente considerati, risultano in gran parte appartenenti al vocabolario di base: questa generale conservatività lessicale fa sì che secondo i parametri di leggibilità definiti dagli algoritmi della scrittura controllata il testo risulti lessicalmente accessibile a parlanti con un livello medio di alfabetizzazione, quindi dotato di un livello di comprensibilità superiore a quello mediamente attribuito ai testi d'ambito giuridico-normativo⁶¹.

La considerazione del solo parametro lessicale non risulta però naturalmente sufficiente a rappresentare l'effettiva accessibilità semantica del testo⁶², come risulta evidente se si considerino le accezioni specifiche e speciali contestualmente assunte dai tecnicismi e dalle associa-

⁶⁰ S. LUBELLO, *L'italiano del diritto*, Roma, 2021.

⁶¹ Un'analisi della leggibilità degli articoli 92 e 94 delle *Modifiche* è stata condotta con metodi e strumenti di taglio informatico-computazionale da parte del Gruppo di ricerca del Progetto *L'accessibilità dei testi normativi come dispositivo di inclusione* (finanziamento Fondazione CRT) con sede presso l'Università della Valle d'Aosta. I testi dei due articoli sono stati in quel caso valutati attraverso gli indici di leggibilità tradizionali, sottoposti a modelli di previsione dei tempi di lettura basati su paradigmi ricavati da esperimenti di tracciamento oculare e comparati con riformulazioni elaborate in GPT. Gli esiti delle analisi condotte saranno presentati alla 23^a *International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence*, Bolzano, 25-28 novembre 2024 (C.J. SCOZZARO, M. DELSANTO, A. MASTROPAOLO, E. MENSA, L. REVELLI, D.P. RADICIONI, *On the Reform of the Italian Constitution: an Interdisciplinary Text Readability Analysis*).

⁶² La medesima considerazione vale anche per il testo costituzionale originale, come recentemente fatto notare da G. ROVERE, *Annotazioni metodologiche sulla comprensibilità del lessico costituzionale italiano*, in A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a cura di), *L'italiano dei testi costituzionali*, Alessandria, 2022, pp. 271-292; L. SERIANNI, *Il testo della Costituzione e la padronanza linguistica*, in *Scuola democratica*, fascicolo speciale, maggio 2021, pp. 305-311; J. VISCONTI, *La lingua della Costituzione, tra lessico e testualità*, in *RivistaAIC*, n. 3, 2022, pp. 110-116.

zioni sintagmatiche in cui due o più parole assumono significati propri dell'ambito giuridico distanti da quelli dell'italiano corrente.

Per il parlante comune, ad esempio, il fatto che entrambi i termini che compongono la locuzione *seduta comune* (art. 83) appartengano al vocabolario di base non può certamente essere di per sé garanzia di comprensione del significato che rivestono entrando in combinazione e in specifico riferimento alla struttura bicamerale del Parlamento italiano. È d'altra parte probabile che un parlante comune non percepisca come connotata un'espressione come *ministri proponenti* (art. 89) che – anche in relazione alle implicazioni che comporta in tema di controfirme ministeriali – può invece per il costituzionalista essere identificata come opzione affatto neutrale rispetto all'alternativa e pseudosinonima *ministri competenti*⁶³.

Un differente caso di solo apparente inequivocità terminologica può essere considerata la locuzione *atto dovuto*, introdotta nel secondo comma dell'art. 88 in relazione al superamento delle limitazioni allo scioglimento delle Camere del cosiddetto *semestre bianco*. L'assenza di discrezionalità che il portato semantico dell'espressione dovrebbe garantire vacilla nel contesto esaminato a causa della mancata esplicitazione delle specifiche condizioni che determinano l'automatismo dell'obbligo previsto, in assenza di un puntuale ed esplicito rinvio interno a quanto previsto dalle revisioni dell'art. 94.

Sembra allora possibile affermare che – pur pressoché sempre attingendo ai modelli linguistici della tradizione giuridica e agli stilemi del testo costituzionale – alcune formulazioni presenti nel testo delle *Modifiche* manchino di indispensabili raccordi intertestuali e ancoraggi contestuali. In questo senso, per lo meno alcuni dei fenomeni qui segnalati possono essere considerati esempi di *sottodeterminazione*⁶⁴: di una *sottodeterminazione accidentale* perché non determinata dall'intenzionale volontà del legislatore di garantire al proprio testo flessibilità e longevità, ma invece da insufficiente elaborazione concettuale e

⁶³ Ricordiamo quanto sostenuto e poi commentato nella sent. n. 200 del 2006 della Corte costituzionale secondo cui la formula Ministri «proponenti» è definita «espressione equivalente, secondo l'interpretazione successivamente invalsa, a quella di Ministri «competenti»».

⁶⁴ Per una definizione del concetto di *sottodeterminazione* cfr. L. REVELLI, A. MASTROPAOLO, D.P. RADICIONI, *La sottodeterminazione nei testi giuridici: verso un'analisi linguistico-computazionale*, in J. SATURNO, L. SPREAFICO (a cura di), *Fare linguistica applicata con le digital humanities*, Milano, 2022, pp. 131-144.

cura linguistico-testuale; di una *sottodeterminazione patologica*, quindi, che esponendo un medesimo enunciato a diverse e alternative interpretazioni plausibili rischia di minare la rigidità⁶⁵ – linguistica oltre che giuridica – indispensabile per un testo costituzionale.

4. Alcune conclusioni

Il contributo si è proposto di mettere a fuoco alcune specificità che caratterizzano le soluzioni linguistico-giuridiche adottate nelle *Modifiche* cogliendo la sollecitazione formulata da Carofiglio nel suo *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*⁶⁶: quella di rispondere «a due domande semplici e fondamentali. La prima è *perché?* Perché chi ha scritto questo testo lo ha scritto in questo modo? La seconda è *come?* Come si sarebbe potuto scrivere questo testo per renderlo adeguato, efficace, onesto?».

Il prisma utilizzato per rispondere a queste due domande ne sottendeva tuttavia una terza, strettamente connessa alla natura e destinazione tipologica del testo esaminato: quella riguardante l'armonia stilistica, la compatibilità formale, la coesione terminologica e più un generale la coerenza delle *Modifiche* con il testo costituzionale in cui esse sono destinate a essere incluse.

Ci pare che l'analisi condotta abbia evidenziato alcune criticità collocate, con differenti gradazioni, a differenti livelli della lingua e del testo: che, in generale, tali criticità possano essere imputate alla mancanza di atteggiamenti di attenzione paragonabili a quella cura invece dedicata dai costituenti nell'onerosa redazione a più mani e a più riprese del testo originale.

Certamente, lo stile espositivo che caratterizza le *Modifiche* può, in superficie, apparire ben armonizzato con quello del testo originale, che è stato salvaguardato nella sua struttura gerarchica; riprodotto nella sua articolazione tematica interna; mimato attraverso la riproduzione di stilemi e costrutti.

Quello del lessico delle *Modifiche* si rivela il livello linguistico mag-

⁶⁵ A proposito dell'opposizione dei parametri di rigidità-esplicitzza *vs* elasticità-implicitzza applicati a tipologie testuali ad elevato vincolo interpretativo cfr. F. SABATINI, *I tipi di testo e la rigidità del testo normativo-giuridico*, in ID, *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, II, Napoli, 2011 (1a ed. 2001), pp. 335-346.

⁶⁶ Roma-Bari, 2015, p.138.

giormente aderente al modello del testo costituzionale originale: è l'ambito meno innovativo, che proprio per la sua conservatività e aderenza ai canoni del linguaggio giuridico conferisce alle nuove parti testuali un'esteriore patina di coerenza con il contesto a cui sono destinate. Altri e più profondi aspetti inducono a percepire gli inserti introdotti dalle *Modifiche* come corpi estranei posticciamente insinuati nel testo originale. Si tratta di dispositivi strutturali macroscopici (come l'estensione di articoli, commi, proposizioni) ma anche di elementi collocati a livelli più profondi, che interessano le interfacce tra articolazione tematica e coesione testuale, tra semantica, morfologia e sintassi, tra univocità e intensione. Si tratta in ogni caso di soluzioni linguistiche che stridono con l'armonia stilistico-testuale del testo originale, con la sua linearità essenziale, con la sua statuita esplicitzza, con la sua coerenza logica interna; di soluzioni che sollecitano a ricordare che in un testo di modifica costituzionale così come e più che in qualunque altra circostanza comunicativa le parole sono importanti, ma il modo in cui esse si concatenano per rappresentare i significati lo è di più.

La disarmonia linguistico-testuale delle *Modifiche* riflette, d'altra parte, una profonda dissonanza da un punto di vista propriamente costituzionalistico. Non è solo una questione di forma e di rispetto dell'ideale democratico della certezza del diritto. Nella proposta si intravede qualcosa di più profondo, segnale del diverso spirito che anima il nostro tempo costituzionale. L'articolazione del testo e le scelte stilistiche ambivalenti sono il risultato di un *patchwork* di opzioni politico-istituzionali che, negli ultimi trent'anni, sono state proposte dai vari riformatori in occasione di tutti i tentativi di revisione costituzionale, nella speranza di favorire la governabilità attraverso forme dubbie di verticalizzazione del potere.

La scelta delle parole è, in tal senso, ancora un tentativo di persuadere l'opinione pubblica che la direzione è, in fondo, sempre la stessa del passato: quella che va verso un miglioramento della democrazia, che, necessariamente, deve passare, secondo quanto sostenuto da tempo, attraverso il momento del voto e il rapporto immediato tra eletto ed elettore⁶⁷. D'altro canto, però, forse ancor più che in passato, la

⁶⁷ Come è stato infatti osservato ancora di recente, il processo di verticalizzazione del potere ha subito una accelerazione nel nostro paese proprio a partire dal referendum del 1993. Cfr. M. RUOTOLO, *La verticalizzazione del potere. La separazione dei poteri alla prova dell'integrazione europea e di una recente proposta di riforma costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2024, p. 181.

formulazione del testo mostra una profonda resistenza a tener conto di quella cultura costituzionale, costruita nel tempo, anche attraverso fallimenti, da cui i nostri costituenti mossero per elaborare la loro proposta politica. Pensiamo in particolare all'idea di una democrazia parlamentare fondata sulla mediazione che funziona al meglio quando il compromesso è trasparente e la partecipazione una pratica continua e non di carattere plebiscitario⁶⁸. Questa idea, almeno per una breve stagione, ha rappresentato, se non proprio una pratica, almeno un orizzonte di senso per la nostra classe politica, l'essenza della nostra costituzione politica⁶⁹. Oggi non sembra più essere così. Una speranza però resta: non è forse proprio quest'idea, in fondo, ad essere stata faticosamente riaffermata, innanzi ai precedenti tentativi di revisione costituzionale, attraverso le consultazioni referendarie, anche se non sono state in grado di costituire un argine alla smania riformatrice?

* * *

ABSTRACT

ITA

Il 18 giugno 2024 il Senato ha approvato in prima lettura il DDL 935 per l'introduzione di *Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*. A partire da analisi di taglio linguistico-giuridico il

⁶⁸ Si vedano le osservazioni in tema di partecipazione in M.A. GLIATTA, *La partecipazione popolare nel progetto di riforma costituzionale del c.d. premierato*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2024, pp. 118-134.

⁶⁹ Si prende qui in prestito un'espressione ricorrente nell'attuale dibattito giuridico anglosassone che contrappone, forse in modo un po' troppo rigido, il costituzionalismo politico al costituzionalismo giuridico. Si veda per una ricostruzione generale sebbene un po' datata M. GOLDONI, *Che cos'è il costituzionalismo politico?*, in *Diritto e Questioni pubbliche*, n. 10, 2010, pp. 337-380. Sull'idea di un costituzionalismo che non è solo «tecnica della libertà» si veda L. SCUCCIMARRA, *Dialettica del "costituzionalismo"*. *Appunti per un programma di ricerca (e qualche ricordo personale)*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 41, 2021, pp. 19-37.

contributo si propone di verificare la conformità del testo ai principi di linearità e chiarezza che avevano ispirato i lavori dei costituenti nelle diverse fasi di stesura della Carta; si propone parallelamente di identificare le formulazioni che per la loro struttura espositiva possono alimentare difficoltà di lettura e/o interpretazione. Scopo complessivo è di esaminare le *Modifiche* cogliendo la sollecitazione formulata da Carofiglio nel suo *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*: quella di rispondere «a due domande semplici e fondamentali. La prima è *perché?* Perché chi ha scritto questo testo lo ha scritto in questo modo? La seconda è *come?* Come si sarebbe potuto scrivere questo testo per renderlo adeguato, efficace, onesto?».

EN

On June 18, 2024, the Senate approved on first reading DDL 935 to introduce *Amendments to Part Two of the Constitution for the direct election of the President of the Council of Ministers, strengthening the stability of the government, and abolishing the appointment of senators for life by the President of the Republic*. Beginning with linguistic-legal analyses, the contribution aims to verify the text's compliance with the principles of linearity and clarity that had inspired the work of the constituents in the various stages of drafting the Charter; at the same time, it is proposed to identify the formulations that by their expository structure may fuel difficulties in reading and/or interpretation. The overall aim is to examine the *Amendments* by grasping the prompt formulated by Carofiglio in his *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*: that of answering “two simple and fundamental questions. The first is why? Why did the person who wrote this text write it this way? The second is how? How could this text have been written to make it adequate, effective, honest?”.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)